

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per l'affidamento, a soggetto esterno, dell'incarico professionale del servizio di architettura e ingegneria relativo alla valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica e alla progettazione degli interventi di ristrutturazione della Villa Reale di Castello, sede del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, a cura di _____ di _____ (di seguito operatore economico/Professionista).

ARTICOLO 1

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, a soggetto esterno, dell'incarico professionale del servizio di architettura e ingegneria relativo alla valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica e alla progettazione degli interventi di ristrutturazione della Villa Reale di Castello, sede del Centro Carabinieri Cinofili, sita in Firenze, via San Michele a Castello n. 13, per un importo complessivo di € =====(=====), comprensivo degli oneri della sicurezza professionale e oneri vari, delle prove e indagini strumentali che il progettista riterrà necessarie, C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. (22%) esclusi e € =====(=====) C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. (22%) inclusi.

Tale prezzo sarà corrisposto all'operatore economico/ Professionista secondo le modalità previste all'art. 9 "Pagamenti".

La natura e le fasi dell'incarico sono meglio specificati nel disciplinare tecnico (costituito dall'insieme del Documento di Indirizzo alla Progettazione, dalla Descrizione dell'incarico, dal calcolo del compenso a base di gara, dalla descrizione dell'incarico, dai requisiti di partecipazione e criteri di valutazione e dallo stato di fatto e ipotesi di progetto) e relativi allegati che costituiscono, insieme all'offerta tecnica, parti integranti del presente contratto.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente contratto vengono osservate le norme in vigore, quelle riportate all'articolo 3.1 del disciplinare tecnico, nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
 - Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
 - D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture",
- che l'operatore economico/Professionista dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegati al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

ARTICOLO 3

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si dovessero verificare particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 1, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

L'istanza per ottenere la revisione dei prezzi dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - alla Direzione Lavori del Genio (crm42058@pec.carabinieri.it), in qualità di responsabile per la fase di

esecuzione e, per conoscenza, all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'operatore economico/Professionista ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico/Professionista rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

La Direzione Lavori del Genio avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza, verificando, sulla base degli incidi sopraindicati, l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione (Direzione Lavori del Genio) dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione (in aumento o in diminuzione dei predetti prezzi), che dovrà essere comunque formalizzata all'operatore economico/Professionista con la successiva stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto (anche ad

invarianza della precedente spesa complessiva).

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 4

TERMINI DI ADEMPIMENTO

Il contratto ha validità a decorrere dal verbale di consegna del servizio a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito di ricezione, da parte dell'operatore economico, tramite posta elettronica certificata (PEC), della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione dello stesso presso gli organi di controllo. Dalla suddetta comunicazione, l'operatore economico/Professionista ha a disposizione **nr. ===== (=====)** giorni solari e consecutivi complessivi, comprensivi dei giorni festivi, semifestivi e di quelli necessari per le prove e indagini strumentali che il progettista intenderà effettuare, suddivisi nelle seguenti fasi:

- Fase 1: **===== (=====)** giorni solari e consecutivi complessivi, per la verifica di vulnerabilità sismica e l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- Fase 2: **===== (=====)** giorni solari e consecutivi complessivi, per l'elaborazione del progetto esecutivo.

L'operatore economico dovrà, quindi, approntare a verifica di conformità le prestazioni oggetto del presente contratto in due rate:

- 1^ Rata, a conclusione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- 2^ Rata, a conclusione del progetto esecutivo.

L'operatore economico è tenuto a comunicare a mezzo P.E.C., entro i termini previsti dal contratto, alla Direzione Lavori del Genio (crm26802@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, le date di approntamento a verifica di conformità di ogni singola rata.

Si precisa che:

- ciascuna fase si intende ultimata dopo l'esito positivo della verifica e validazione di ogni livello di progettazione;
- le due fasi sono da intendersi "successive" e, in particolare, si procederà alla elaborazione di quanto previsto per la fase 2, all'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta alla realizzazione dell'intervento, previsti per il relativo livello progettuale;
- i giorni sono solari e consecutivi complessivi e, per ciascuna fase, decorrono dal giorno successivo a quello del "verbale di attivazione del servizio", redatto in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione, ovvero dalla ricezione di specifico Ordine di Servizio;
- non saranno computati nel conteggio dei giorni solari e consecutivi quelli compresi fra l'ultima data di presentazione di qualsiasi livello di progettazione agli Enti competenti per la richiesta di preventivi pareri/nulla osta e la data dell'ultimo rilascio degli stessi. Qualora la consegna della documentazione per pareri/nulla osta avvenga presso diversi Enti, non saranno considerati i giorni fra l'ultima data certificata di consegna documentale per la presentazione di pareri/nulla osta e la data dell'ultimo rilascio degli stessi;
- non saranno computati nel conteggio dei giorni solari e consecutivi i giorni necessari all'A.D. per procedere alla verifica e alla validazione della progettazione elaborata, per i vari livelli di progettazione.
- il termine di ultimazione dell'incarico professionale conferito è fissato nella

redazione da parte dell'A.D. del verbale di validazione del progetto esecutivo degli interventi di cui trattasi.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà ad effettuare la verifica di conformità di ogni singola rata.

Le modalità, i termini e le condizioni di erogazione della prestazione, da parte dell'operatore economico/ Professionista, sono quelle indicate nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.).

Qualora eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause simili) impediscano all'operatore economico di rispettare i termini fissati si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'operatore economico ed a giudizio insindacabile dell'A.D.. In quest'ultimo caso, l'operatore economico, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro 10 (dieci) giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che giustifichi la durata del ritardo.

Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura dello studio professionale per ferie. Al riguardo l'operatore economico è tenuto a darne preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura dello studio professionale (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare,

a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire al Centro

Unico Contrattuale, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura dello studio professionale, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

ARTICOLO 5

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

In caso di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità, l'operatore economico potrà:

- presentare altra nuova documentazione, in sostituzione di quella rifiutata, entro un termine da concordare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Lavori del Genio. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della verifica di conformità, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;
- riproporre, in alternativa, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della verifica di conformità, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato alle mancanze riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 4 del contratto. Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 9. in caso di superamento dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

ARTICOLO 6

MODIFICHE E VARIANTI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ex art. 120, comma 9, del D. Lgs. 31 marzo

2023, n. 36, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni stabilite dal presente contratto, fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo di cui all'articolo 1. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fermo quanto sopra, e ferma la disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 3, se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 7

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'operatore economico/Professionista presta valida cauzione a mezzo _____ n. _____ emessa in data _____ dalla _____ per un importo di € _____. Detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel disciplinare tecnico, l'A.D. potrà, di diritto, rivalersi d'autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l'operatore economico/Professionista sarà tenuto a reintegrarla ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 8

POLIZZE ASSICURATIVE

L'operatore economico/Professionista presta polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale rilasciata da _____ n. _____ in data _____ con un massimale non inferiore a € 2.905.550,00 (duemilioninovecentocinquemilacinquecentocinquanta/00), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tale polizza deve coprire i danni subiti dall'A.D. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) la polizza sarà presentata dalla mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del Raggruppamento.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti ovvero dagli associati e consulenti in caso di associazioni di professionisti.

ARTICOLO 9

PENALITA'

In caso di ritardo o di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal disciplinare tecnico allegato, l'operatore economico/Professionista riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

a. Ritardo nell'approntamento a verifica di conformità e/o nella consegna delle attività previste.

Per ogni giorno solare di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera

compresa tra l'1 per mille e lo 0,3 per mille del corrispettivo netto contrattuale, e per un importo complessivo comunque non superiore al 10 %.

Al variare del tempo offerto dal concorrente anche la penale che verrà applicata in caso di ritardo nell'espletamento del servizio varierà al variare del tempo offerto dal concorrente, come dettagliato nell'annesso 3 al Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) posto a base di gara.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse offrire un ribasso sul tempo, verrà applicata una penale minima dello 0,3 per mille incrementata dello 0,2 centesimi per mille per ogni giorno di riduzione del tempo, con il tetto massimo pari alla penale massima dell'1 per mille.

b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità.

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore delle prestazioni verificate sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica di conformità le prestazioni in anticipo rispetto ai tempi previsti.

c. In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del disciplinare d'incarico, sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 ad € 1.000,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Le penali, anche inferiori al 10% dell'importo contrattuale, non escludono la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo nell'esecuzione della prestazione professionale.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno

essere presentate al Centro Unico Contrattuale - pena decadenza - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutatane la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità per ritardo nella consegna di quanto affidato saranno trattenute sui pagamenti.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il pagamento verrà effettuato, in due rate, con ordine di pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con cui viene disposto l'accredito della somma a favore dell'operatore economico/Professionista sul c/c bancario n. _____ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - presso la _____ Codice ABI _____; Codice CAB _____ BIC _____ IBAN _____.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente servizio di architettura e ingegneria sarà liquidato con le seguenti modalità:

- n. 1 pagamento, a conclusione del progetto di fattibilità tecnico economico;
- n. 2 pagamento a saldo, a conclusione del progetto esecutivo,

secondo le parcelle riportate nella tabella 2.4 del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), al netto del ribasso offerto in fase di gara. Ciascun pagamento verrà effettuato a seguito della validazione del progetto, ottenuti i

pareri necessari da parte degli enti competenti e dopo presentazione di fattura da parte dell'affidatario, **entro 30 (trenta) giorni**.

Non è prevista alcuna corresponsione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione delle relative fatture da parte dell'operatore economico/Professionista incaricato, che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative in materia.

Il professionista incaricato, inoltre, è obbligato a presentare le fatture quietanziate di ogni singolo eventuale specialista impiegato per l'espletamento delle indagini/prove/saggi/consulenze/etc. (affidati mediante subappalto), prima di poter procedere al pagamento finale del servizio.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla **DIREZIONE LAVORI DEL GENIO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) **04HJPM** e dovranno indicare:

- le attività svolte ed i materiali forniti con i relativi prezzi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP) non consentirà il pagamento delle fatture.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico/Professionista sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 11, comma 6, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D. procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico/Professionista in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico/Professionista, per motivati casi eccezionali, può variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 11 e 12 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli

atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di Legge, la ditta s'impegna a darne tempestiva notifica al Centro Unico Contrattuale, quale Ente stipulante e per conoscenza all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico/Professionista nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico/Professionista cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'indirizzo P.E.C. crm42529@pec.carabinieri.it. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico/Professionista dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico/Professionista cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra l'A.D e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), l'operatore economico/Professionista, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reinscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza

ARTICOLO 11

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico/Professionista si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 12

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

È altresì facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto, in ogni momento:

- per grave motivo imputabile all'affidatario, in particolare quando il soggetto incaricato si renda colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando il ritardo abbia superato il limite di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi rispetto ai termini fissati pari a complessivi 180 (centottanta) giorni solari e consecutivi;
- quando il soggetto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente atto negoziale, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dall'Amministrazione appaltante, ovvero non produca la documentazione richiesta.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, accertate attraverso contraddittorio delle parti, oltre il 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

ARTICOLO 13**SUBAPPALTO**

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto "_____".

In ogni caso, non può essere ceduta l'integrale esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti.

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

(nel caso di studio con personale dipendente)

L'operatore economico/Professionista si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di pari opportunità, igiene e sicurezza in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico/Professionista si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l'operatore economico/Professionista anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 15

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico -ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 16

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico/Professionista sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato agli organi di controllo.

ARTICOLO 17

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico/Professionista ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale del

contratto medesimo.

ARTICOLO 18

SPESE INERENTI AL CONTRATTO

L'operatore economico/Professionista contraente, nel formulare il prezzo del servizio, ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico/Professionista per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reiscrizione in bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico/Professionista, in base all'art. 8 del citato D.P.R. n. 642/72, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007

(Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ARTICOLO 19

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 20

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto all'operatore economico/Professionista, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle infrastrutture su cui dovrà operare e, così

pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.

L'operatore economico/Professionista è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito del suo incarico, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare.

Il Professionista, ad avvenuta approvazione della prestazione, dovrà consegnare all'Amministrazione tutti gli elaborati originali comunque riproducibili, quali lucidi, file su supporto magnetico di disegni, relazioni, calcoli e fotografie.

Inoltre, dovrà restituire i documenti, forniti dall'Amministrazione nel corso della prestazione, nello stesso stato in cui gli stessi gli furono messi a disposizione e dovrà impegnarsi a non detenere, dopo tale riconsegna, alcuna copia di tale documentazione.

In caso di inottemperanza degli obblighi espressi, sarà tenuto a rispondere di qualunque illegittima divulgazione del materiale innanzi indicato.

ARTICOLO 21

CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP (per la fase di esecuzione) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo

caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 22

ECCEZIONI E RISERVE DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 23

CONTROVERSIE

Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Per le controversie concernenti l'esecuzione dell'incarico affidato, il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 24

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 225, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e D.M. 2 dicembre 2016 Del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'operatore economico/Professionista appaltatore.

All'A.D. spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'operatore economico/Professionista aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite P.E.C.

ARTICOLO 25

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'operatore economico/Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'A.D la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'operatore economico/Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'operatore economico/Professionista medesimo.

L'A.D potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'operatore economico/Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'operatore economico/Professionista stesso.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico/Professionista di rispettare i termini di adempimento fissati all'art. 4, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - alla Direzione Lavori del Genio (crm42058@pec.carabinieri.it, per conoscenza, all'Ufficio Approvvigionamenti

(crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico/Professionista di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico/Professionista.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini

governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;

- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico/Professionista dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico/Professionista alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico/Professionista.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione dei servizi, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico/Professionista solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico/Professionista dovrà, pertanto, informare senza ritardo

l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 4 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico/Professionista. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico/Professionista - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico/Professionista che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico/Professionista è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica

esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ARTICOLO 27

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico/Professionista elegge il domicilio legale in _____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____.

L'operatore economico/Professionista è tenuto a comunicare - a mezzo PEC - al Centro Unico Contrattuale ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico della ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 28

ALLEGATI

1. Disciplinare tecnico (Documento di Indirizzo alla Progettazione, Descrizione dell'incarico, calcolo del compenso a base di gara, descrizione dell'incarico, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, stato di fatto e ipotesi di progetto).
2. Offerta tecnica.
3. Patto di integrità.